



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

**DETERMINA N. 26/2018**

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 Gennaio 2018;

**VISTA** la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;


**VISTO** il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: '2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**VISTO**, altresì, l'articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro;

**LETTO** l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**RICHIAMATA** la determina n. 16 del 25/06/2018 relativa all'affidamento del servizio di trasloco arredi e altro dalla sede del TAR di via Dei Mille,9 alla nuova sede di via Fogliensi 2/4; .

 1

**VISTA** la trattativa diretta su MEPA n. 556115 del 07/07/2018 alla DITTA ARGEO VILLA Pierreb s.c.a.r.l. per il servizio sopra indicato, - per l'importo di € 13.800,00 al netto del ribasso, oltre €318,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 14.118,00 oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO** nel corso del trasloco sono emerse nuove esigenze, non prevedibili, di movimentazione di arredi e altro materiale non comprese nel contratto;

**DATO ATTO** che la suddetta società ha quantificato il costo dei servizi aggiuntivi in €. 2.732,40 (IVA esclusa) al netto del ribasso dell'1%;

**CONSIDERATO** che la spesa di cui sopra rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto del servizio suindicato;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno procedere all'affidamento in questione alla ditta Argeo Villa, in qualità di aggiudicatario del servizio di trasloco;

**PRESO ATTO** che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo C.I.G. all'Autorità preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensì di incremento delle prestazioni che non supera il quinto dell'importo complessivo dell'appalto iniziale;

### DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

**-di approvare**, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la variazione in aumento delle prestazioni di cui al servizio di trasloco aggiudicato con Determina n.16/2018 alla ditta **ARGEO VILLA Pierreb s.c.a.r.l.** ( C.F. 02223070992);

**-di dare atto** che alla spesa di €. 2.732,40 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.333,53 si provvederà con i fondi di competenza assegnati sul capitolo 2301 "Spese per acquisto di trasporto mobili macchine impianti fascicoli e altro materiale d'ufficio";

**Di nominare R.U.P.** del presente procedimento la dott.ssa Maria Felicia Nicastro, dipendente dell'Amministrazione, funzionario del servizio AA.GG.;

**Di dichiarare** di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**Di disporre** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s.m. e i.

Genova, 03/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dott.ssa Annalisa Raimo)

